



Sistemi di Rintracciabilità ISO 22005

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI IN ACCORDO CON LA NORMA UNI EN ISO 22005:2008

STATO DELLE REVISIONI:

02	Rilievi Sincert	17-12-2008
01	Adeguamento alla ISO 22005:2008	11-06-2008
00	Prima emissione (UNI 10939)	07-07-2004
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA INIZIO VALIDITÀ

PREMESSA

Il presente Regolamento è pubblico ed è diretto alle Organizzazioni richiedenti la certificazione Bioagricert del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi in accordo con la norma ISO 22005, inoltre, per quanto applicabile, dispone anche nei confronti di soggetti terzi che intendono relazionarsi a Bioagricert nell'ambito del suddetto servizio.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo di Certificazione Bioagricert (CDC), organo garante dell'imparzialità e della buona esecuzione delle attività di certificazione, che assicura equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

Il presente Regolamento vincola Bioagricert e le Organizzazioni richiedenti al rispetto dei diritti e doveri reciproci ivi contemplati. Esso si intende integralmente conosciuto ed accettato dalle Organizzazioni richiedenti a seguito della sottoscrizione del modulo "Domanda della certificazione ISO 22005". Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note alle Organizzazioni richiedenti secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Al presente Regolamento si applicano i termini e le definizioni riportate nella Linea Guida BAC DT 012 (revisione applicabile)

Bioagricert garantisce l'accesso alla certificazione senza discriminazioni di alcun genere, in particolare, non sono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura e l'accesso non è condizionato dalle dimensioni delle Organizzazioni richiedenti o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

Bioagricert ottiene il supporto finanziario esclusivamente dai proventi derivanti dalle attività di controllo e certificazione, non eroga alcun servizio di consulenza (diretta o indiretta), ha personale indipendente, libero da conflitti di interesse, in possesso dei requisiti previsti, con adeguata formazione e in continuo aggiornamento.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dei rapporti tra Bioagricert e le Organizzazioni richiedenti ai fini della certificazione del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi in accordo con la norma ISO 22005. Tale certificazione rientra in un sistema di certificazione volontaria di prodotto.

Il presente Regolamento definisce le condizioni atte alla concessione, sorveglianza, rinnovo, estensione, sospensione, rinuncia e revoca della certificazione alle Organizzazioni richiedenti, in riferimento alle Procedure di valutazione e certificazione adottate da Bioagricert e qui sintetizzate.

La certificazione di conformità del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi attesta che il medesimo sistema, riferito a prodotti (o loro componenti), è conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).

Nel caso in cui il sistema preveda, oltre alla rintracciabilità, ulteriori parametri di certificazione è necessario fare riferimento al Regolamento Generale per la certificazione di prodotto (REG.P, revisione applicabile).

ART. 2 ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE

2.1 L'accesso allo schema di certificazione può essere preceduto dalla richiesta di visite preliminari, durante le quali l'ispettore incaricato:

- visita i siti produttivi individuati dal Richiedente e valuta la conformità del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;
- valuta la documentazione disponibile e le procedure adottate;
- segnala le carenze riscontrate e registra i risultati nel rapporto ispettivo, controfirmato dall'Organizzazione.

Le visite preliminari non possono essere considerate sostitutive della visita ispettiva iniziale e sono svolte a titolo oneroso secondo il tariffario Bioagricert.

- 2.2 Al fine di ottenere l'accesso alla certificazione, l'Organizzazione richiedente deve:
1. presentare la domanda di certificazione sul modulo BAC "Domanda della certificazione ISO 22005". La domanda deve contenere le generalità dell'Organizzazione e delle sedi operative, l'oggetto della certificazione in termini di prodotti/filiera e requisiti richiesti, l'elenco delle Organizzazioni della filiera con le relative specifiche;
 2. allegare alla domanda il *Disciplinare Tecnico*¹ (DT) elaborato secondo la Linea Guida BAC DT 012 (revisione applicabile), che riporti o faccia riferimento alle procedure necessarie per la realizzazione del sistema di rintracciabilità;
 3. fornire ogni informazione e le facilitazioni necessarie per l'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame documentale e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
 4. rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, in particolare:
 - a) identificare e tenere sotto controllo i requisiti applicabili, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
 - b) separare e identificare il prodotto certificato da quello non certificato;
 - c) verificare che la documentazione e le registrazioni che consentono di tenere sotto controllo il sistema di rintracciabilità nella filiera sia compilata e mantenuta da ogni Organizzazione della filiera;
 - d) gestire i reclami e le non conformità;
 - e) assicurare la sottoscrizione di accordi di filiera da parte di tutte le Organizzazioni della filiera (se applicabile);
 - f) assicurare il corretto funzionamento del sistema di rintracciabilità mediante l'adozione di un adeguato Piano della rintracciabilità presso ogni Organizzazione rientrante nella certificazione;
 - g) definire un sistema di verifica ispettive interne per valutare l'efficienza del sistema presso tutte le Organizzazioni della filiera rientranti nella certificazione;
 - h) garantire la formazione continua del personale che svolge attività sensibili del sistema presso ogni Organizzazione;
 - i) sottoscrivere il contratto *Protocollo di intesa* con Bioagricert per la regolamentazione dei rapporti contrattuali e assolvere agli impegni economici previsti.
- 2.3 L'esame documentale consiste nella verifica di completezza e rispondenza alla normativa di riferimento applicabile della domanda e della documentazione collegata. Le carenze riscontrate e gli adeguamenti richiesti sono comunicate al richiedente. Accertata la conformità della documentazione, il Consiglio di certificazione (CC) approva il DT ed elabora il piano delle verifiche di BAC.
- 2.4 Le verifiche iniziali, eseguite da BAC sono indirizzate a verificare l'efficace applicazione di quanto descritto nel DT e il mantenimento della rintracciabilità nelle Organizzazioni oggetto di certificazione. Sono previste verifiche di tipo ispettivo (verifiche documentali, visive ed interviste), indirizzate a valutare l'efficace applicazione di quanto descritto per soddisfare ognuno dei requisiti richiamati nel DT stesso.
- In fase di prima certificazione dovrà essere verificato un numero di siti almeno pari alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di siti ascrivibili al gruppo i-esimo di siti omogenei compresi nella filiera (es. numero di stabilimenti produttivi, numero di fornitori di materie prime o ingredienti, numero di aziende agricole, ecc..). Tale numero comprenderà sempre i siti dell'Organizzazione capofila.
- Se, come generalmente, accade, la filiera comprende la produzione primaria, il relativo valore $\sqrt{N_i}$ può anche essere determinato ponendo $\sqrt{N_i} = n$, con n dato dalla seguente espressione:

$$D = 0.1N$$

a = livello di confidenza

N = numero totale di siti di produzione primaria (omogenei) compreso nella filiera

$N \geq 1000$ $a = 0.95$

$501 < N < 999$ $a = 0.85$

$N \leq 500$ $a = 0.75$

$$n = \left[1 - (1 - a)^{1/D} \right] \left(N - \frac{D - 1}{2} \right)$$

¹ Disciplinare tecnico o Disciplinare di prodotto o Manuale di rintracciabilità o documentazione equivalente.

Nel caso in cui il DT preveda oltre alla caratteristica “rintracciabilità” ulteriori parametri di certificazione verificabili analiticamente o a livello ispettivo, si procederà ad eseguire le prove iniziali pertinenti ai vari casi. Nell’evenienza di cui sopra, il campionamento delle materie prime/semilavorati/prodotti finiti al fine dell’effettuazione di prove analitiche, è definito secondo criteri di campionamento normati. A seconda degli specifici casi la funzione tecnica BAC provvederà alla definizione del piano di campionamento.

- 2.5 I risultati della valutazione sono sottoposti al Consiglio di Certificazione, che delibera per la certificazione. Con la delibera, si ha l’emissione del *Certificato di conformità* del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi in base alla norma UNI EN ISO 22005:2008 e s.m.i e l’iscrizione dell’organizzazione richiedente nella lista dei licenziatari BAC per lo schema.
- 2.6 Il *Certificato di conformità* ha durata triennale ed è riferito alla ragione sociale del richiedente, mentre eventuali altre organizzazioni della filiera sono indicate in documento collegato al certificato, tenuto ed aggiornato in modalità controllate, denominato “*Elenco delle organizzazioni della filiera certificata a fronte della ISO 22005*”.
- 2.7 **Qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema, anche determinati requisiti particolari del prodotto oggetto di certificazione questi potranno essere riportati sul certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che nello stesso sia riportato chiaramente la seguente specifica: *i requisiti particolari del prodotto non sono coperti dal presente certificato.***
- 2.8 BAC, nel caso ritenga di non avere la capacità di svolgere l’attività di certificazione in relazione al campo d’applicazione, ai siti coinvolti e ad ogni requisito particolare come la lingua utilizzata, comunica all’Organizzazione richiedente il respingimento della domanda di certificazione.

ART. 3 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

- 3.1 Al fine di mantenere la certificazione, il Licenziatario deve:
- garantire che i prodotti certificati e le Organizzazioni, mantengano in continuo la conformità ai requisiti applicabili;
 - fare affermazioni, nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi e al campo di applicazione per i quali la certificazione è stata rilasciata e solo dopo sicuro accertamento della conformità dei prodotti ai requisiti di legge e a quelli dello schema di certificazione;
 - informare BAC su ogni modifica che ha intenzione di apportare alle filiere/prodotti, o al DT, suscettibile di influire sul certificato di conformità rilasciato. È compito di BAC valutare se le variazioni annunciate richiedano ispezioni o altro tipo di indagine. Al Licenziatario non è consentito emettere dichiarazioni di conformità per i prodotti derivanti da tali condizioni modificate, fintanto che non abbia ottenuto l’autorizzazione di BAC;
 - informare BAC sugli eventi accidentali di sua conoscenza suscettibili di influire sulla certificazione di conformità rilasciata;
 - informare BAC, sul coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto;
 - mantenere registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. In caso di certificazione di filiera, il Licenziatario deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti alle altre organizzazioni della filiera.
- 3.2 Il Licenziatario, nel rendere pubblica la notizia di aver ottenuto la certificazione, deve rispettare le seguenti condizioni:
- deve fare riferimenti chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione e assicurare che non nasca confusione presso il consumatore con prodotti della propria azienda non certificati;
 - deve utilizzare, nelle forme grafiche preventivamente concordate ed in associazione al logo BAC, le diciture descrittive dell’oggetto di certificazione come approvato da BAC;
 - deve sottoporre ad approvazione di BAC le etichette di confezionamento e i progetti pubblicitari destinati ai consumatori. La pubblicità ingannevole è considerata una non conformità e pertanto sanzionata da BAC. L’uso scorretto dei marchi e dei certificati (ad esempio errori di stampa o di pubblicità), non seguiti da idonee azioni di smentita o di rimedio, è causa di provvedimenti che possono andare dalla sospensione o revoca della certificazione, fino alla richiesta di danni. Le

false rivendicazioni, nonché la contraffazione dei certificati e dei marchi, sono perseguite legalmente;

- rispettare il successivo art. 13 e i Regolamenti specifici dei marchi degli Enti di accreditamento.

ART. 4 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA

4.1 Le verifiche di sorveglianza, eseguite da BAC, sono finalizzate a verificare che i prodotti certificati e le Organizzazioni, mantengano in continuo la conformità ai requisiti applicabili e prevedono verifiche di tipo ispettivo (verifiche documentali, visive ed interviste).

In sede di sorveglianza annuale, dovrà essere verificato almeno il 60 % dei siti oggetto di valutazione iniziale determinati come sopra. Tale numero comprenderà sempre il/i sito/i dell'Organizzazione capofila (sito/i presso il/i quale/i è custodita la documentazione pertinente il progetto). Si noti che il numero di siti da verificare in sede di sorveglianza annuale, può modificarsi nel corso del tempo (a seguito di crescita o contrazione della filiera) e, come tale, deve essere determinato ogni anno.

Nel caso in cui il DT preveda, oltre alla caratteristica "rintracciabilità", ulteriori parametri di certificazione verificabili analiticamente o a livello ispettivo si procederà ad eseguire le prove iniziali pertinenti ai vari casi. Nell'evenienza di cui sopra, il campionamento delle materie prime/semilavorati/prodotti finiti al fine dell'effettuazione di attività analitiche, è definito secondo criteri di campionamento normati. A seconda degli specifici casi la funzione tecnica BAC provvederà alla definizione del piano di campionamento.

4.2 Per l'effettuazione delle verifiche ispettive deve essere consentito a BAC ²:

- l'accesso a tutte le aree presso le quali è custodita la documentazione pertinente il sistema di rintracciabilità, alle registrazioni ed al personale coinvolto. Tutti i siti dell'organizzazione richiedente la certificazione, come pure quelli delle altre Organizzazioni della filiera, devono essere aperti al gruppo di verifica che si presenta per l'ispezione come pure deve essere sempre presente almeno un addetto che possa prestare la massima cooperazione;
- la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di BAC e ai valutatori degli Enti di accreditamento. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato degli ispettori BAC. Gli osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano gli ispettori BAC durante l'intero svolgimento della verifica ispettiva.

Nel caso in cui l'Organizzazione non consenta il libero accesso a tutti i siti coinvolti nella filiera ed a tutta la documentazione aziendale, BAC deduce da tale comportamento elementi di valutazione. Ai fini dell'ispezione l'Organizzazione è tenuta a controfirmare i rapporti d'ispezione e di non conformità (di cui riceve copia o sintesi) e adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

ART. 5 NON CONFORMITÀ E SANZIONI

5.1 All'esito delle attività di valutazione possono essere rilevate le seguenti non conformità:

LIEVI: consistono nel mancato rispetto degli aspetti formali o non riconducibili all'attività produttiva, che non compromettono la possibilità di documentare la storia di un prodotto e/o localizzare un prodotto nella catena alimentare e dei mangimi.

IMPORTANTI: consistono in inadempienze o fallanze estemporanee, che compromettono la possibilità di documentare la storia di un prodotto e/o localizzare un prodotto nella catena alimentare e dei mangimi in relazione a eventi circoscritti, ma tali da non pregiudicare l'affidabilità del sistema di rintracciabilità e dell'Organizzazione.

ESSENZIALI: consistono in ripetute o importanti inadempienze, lacune o incongruenze che compromettono la possibilità di documentare la storia di un prodotto e/o localizzare un prodotto nella catena alimentare e dei mangimi, le quali hanno effetti sull'affidabilità del sistema di rintracciabilità e

² Tutte le organizzazioni della filiera devono sottoscrivere un impegno a garantire il libero accesso all'OdC per le verifiche sul sistema di rintracciabilità.

dell'Organizzazione. Sono non conformità che pregiudicano la certificazione o il mantenimento della stessa.

BAC contesta le rilevazioni all'Organizzazione con il rapporto di non conformità e se ravvisa il carattere di urgenza, prescrive le azioni da intraprendere per l'immediato trattamento della non conformità, e quando necessario, sospende cautelativamente la certificazione per quel lotto o prodotto. Se non è ravvisata l'urgenza, BAC attende il ritorno del rapporto di non conformità, con la proposta dell'Organizzazione in merito a: trattamento, analisi delle cause, azioni correttive e tempi di adeguamento. Valutate le proposte dell'Organizzazione, BAC comunica le decisioni prese. La verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle azioni correttive attuate dall'Organizzazione è svolta da BAC alla successiva ispezione pianificata, o nell'ambito di una ispezione aggiuntiva.

5.2 BAC sulla base della gravità delle non conformità rilevate può disporre le seguenti sanzioni:

richiamo scritto o ammonimento, è rivolto all'Organizzazione a seguito di rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni;

diffida ad adempiere le prescrizioni, consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di una precedente prescrizione impartita da BAC;

soppressione delle indicazioni di conformità, prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più lotti con indicazioni concernenti la certificazione del sistema di rintracciabilità di alimenti e mangimi.

sospensione della certificazione, l'Organizzazione deve temporaneamente cessare di fare uso, per singoli prodotti o per tutti, delle diciture di certificazione e di qualsiasi citazione, anche pubblicitaria, relativa alla certificazione BAC del sistema di rintracciabilità di alimenti e mangimi. La sospensione ha la durata massima di mesi 12, durante i quali è comunque applicata la sorveglianza;

ritiro della certificazione, l'Organizzazione deve definitivamente cessare di fare uso, per singoli prodotti o per tutti, delle diciture di certificazione e di qualsiasi citazione, anche pubblicitaria, relativa alla certificazione BAC del sistema di rintracciabilità di alimenti e mangimi.

5.3 Le sanzioni sono comunicate all'Organizzazione che può presentare ricorso secondo il successivo art. 9. Le non conformità rilevate alle altre Organizzazioni della filiera, sono contestate all'Organizzazione capofila con i relativi provvedimenti.

ART. 6 ESTENSIONE E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 L'Organizzazione può richiedere l'estensione della certificazione, a condizione che ciò non determini il venire meno delle condizioni iniziali di conformità. Sono previste le seguenti possibilità di estensione: estensione del campo di applicazione di filiere/prodotti già presenti nel *certificato di conformità*; estensione del *certificato di conformità* a nuove filiere/prodotti.

Per le variazioni delle Organizzazioni coinvolte nelle filiere, è necessario inviare a BAC l'aggiornamento dell' "*Elenco delle organizzazioni della filiera certificata a fronte della ISO 22005*", entro 30 giorni dall'ultima variazione.

Per la richiesta di estensione della certificazione, l'Organizzazione deve integrare la documentazione prevista per la domanda di accesso, compreso se del caso, la revisione aggiornata del DT. BAC valuta la necessità di condurre verifiche aggiuntive e attiva le procedure di valutazione, all'esito delle quali, decide sull'estensione ed emette i nuovi certificati.

6.2 Il rinnovo della certificazione avviene con periodicità triennale.

ART. 7 RINUNCIA, SOSPENSIONE E RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 L'Organizzazione può richiedere la **rinuncia** alla certificazione in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta indirizzata a BAC. La rinuncia può essere richiesta qualora, l'Organizzazione:

- non intenda adeguarsi a variazioni dei requisiti per la certificazione;
- cessi l'attività oggetto di controllo e certificazione;
- intenda cambiare Organismo di certificazione.

L'Organizzazione dovrà comunque adempiere agli obblighi contrattuali previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto con BAC.

7.2 La **sospensione** della certificazione può avvenire nei seguenti casi:

- a seguito di non conformità citate al precedente art. 5;
- uso improprio del certificato o dei marchi di conformità;
- inosservanza dei rapporti contrattuali con BAC.

La sospensione della certificazione è notificata all'Organizzazione con le prescrizioni per la riattivazione. Al termine del periodo di sospensione, BAC controlla che si siano realizzate le condizioni per la sua rimozione. Al verificarsi di tali condizioni, BAC notifica all'Organizzazione la riattivazione della certificazione. La certificazione può essere sospesa, su richiesta dell'Organizzazione, per una interruzione temporanea delle attività oggetto di controllo e certificazione, per un periodo non superiore a mesi dodici.

7.3 Il **ritiro** della certificazione può avvenire nei seguenti casi:

- venire meno dei requisiti che ne hanno permesso la concessione e il mantenimento (artt. 2 e 3);
- decisioni di BAC comportanti il ritiro in seguito a non conformità citate al precedente art. 5;
- inosservanza dei rapporti contrattuali con BAC.

BAC ha facoltà di comunicare a terzi, esclusivamente in funzione delle esigenze del sistema di certificazione, il ritiro della certificazione all'Organizzazione e questi ne accetta sin da ora le relative conseguenze.

7.4 Nel caso di rinuncia, sospensione o ritiro della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

- cessare immediatamente la commercializzazione dei prodotti con i riferimenti alla certificazione BAC del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;
- cessare immediatamente l'utilizzo dei certificati di conformità, se richiesto, restituirli immediatamente a BAC;
- cessare immediatamente l'utilizzo di etichette di confezionamento, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione;
- cessare immediatamente l'utilizzo del marchio di Bioagricert e dei marchi degli Enti di accreditamento ad esso collegato;
- avvertire i clienti ai quali era stata notificata la certificazione, se richiesto da BAC.

BAC verificherà che quanto sopra riportato sia eseguito.

ART. 8 VARIAZIONE DEI REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

8.1 Le modifiche dei requisiti per la certificazione possono riguardare il tariffario, il presente Regolamento, le norme di riferimento e la linea guida BAC.

8.2 Le variazioni dei requisiti per la certificazione sono comunicate alle Organizzazioni tramite invio diretto dei nuovi documenti e la loro pubblicazione nel sito internet BAC. I nuovi documenti sono forniti alle Organizzazioni entro tre mesi dalla loro approvazione. Le Organizzazioni sono tenute ad applicare le modifiche introdotte, salvo diversa comunicazione di BAC, entro 6 mesi dalla data di approvazione³.

8.3 Le modifiche alla legislazione cogente suscettibili di inficiare la conformità dei prodotti sono comunicate tempestivamente alle Organizzazioni tramite lettere circolari. In questi casi, i tempi di adeguamento sono quelli previsti dalla norma cogente stessa.

8.4 Le Organizzazioni richiedenti hanno facoltà di adeguarsi ai nuovi requisiti, entro i termini indicati, o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della certificazione, BAC verificherà la conformità ai nuovi requisiti.

8.5 Le variazioni al tariffario sono comunicate all'Operatore che ha facoltà di accettarle o di rinunciare alla certificazione.

ART. 9 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

³ per l'attività di produzione vegetale, entro il successivo ciclo colturale (se maggiore di 6 mesi)

- 9.1 Le politiche e le procedure BAC hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di controversie e lamentele. Nel caso tali procedure non conducessero ad una risoluzione accettabile della controversia, o qualora, la procedura proposta non fosse accettata da parte di chi si oppone o di altre parti coinvolte, BAC prevede la possibilità di appello alle decisioni prese.
La procedura prevede: l'opportunità per il richiedente di presentare formalmente il caso; l'esistenza di un elemento indipendente o altro strumento atto ad assicurare l'imparzialità del processo di appello; la messa a disposizione dell'appellante di una dichiarazione scritta dei risultati dell'appello incluse le motivazioni per le decisioni prese.
- 9.2 **RICORSI**
Le Organizzazioni richiedenti possono presentare ricorso alle decisioni prese da BAC, in merito all'accesso, rilascio, mantenimento, estensione, rinnovo, sospensione e ritiro della certificazione e ad eventuali sanzioni comminate. Il ricorso deve essere presentato a BAC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, dettagliando le ragioni del dissenso. BAC tramite il CDC o apposito comitato, valuta il ricorso, emette un documento contenente i risultati e le motivazioni per le decisioni prese.
- 9.3 **RECLAMI**
Considerata l'importanza che assume la fiducia nella certificazione presso clienti e consumatori, la gestione dei reclami è affidata alla Presidenza. La gestione del reclamo comprende la messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti di una dichiarazione scritta dei risultati del reclamo, incluse le motivazioni per le decisioni prese.
- 9.4 **CONTENZIOSI**
Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento sarà risolta mediante arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Bologna, da un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, nominati ed operanti secondo il Regolamento della suddetta Camera Arbitrale.
Il Collegio viene costituito nel seguente modo:
a) ciascuna parte designa un arbitro. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato dai due arbitri designati dalle parti, entro 15 giorni dalla comunicazione loro inviata.
b) in mancanza delle suddette designazioni, di cui al punto a), queste verranno effettuate dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.
Gli arbitri decideranno secondo equità, nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile. Il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 10 CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE

- 10.1 BAC assume e mantiene piena responsabilità delle attività subappaltate e delle decisioni in merito al rilascio, mantenimento, estensione, rinnovo, sospensione e ritiro della certificazione. BAC garantisce che le strutture e le persone cui ha affidato il subappalto siano in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà.
- 10.2 L'attività ispettiva è svolta da liberi professionisti (Tecnici Ispettori Bioagricert) o subappaltata a Società di ispezione qualificate da BAC a fronte della norma ISO 17020.
- 10.3 Le Organizzazioni possono ricusare i tecnici ispettori inviando motivata comunicazione scritta a BAC che, se accoglie le motivazioni, provvederà a sostituire il tecnico ispettore. La stessa procedura è applicabile alle Società di Ispezione ed agli osservatori.
- 10.4 L'informazione alle Organizzazioni delle attività subappaltate è garantita dalla comunicazione preliminare della composizione del gruppo di verifica ispettiva. BAC ritiene acquisito il consenso dell'Organizzazione, in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario.

ART. 11 TARIFFARIO

Le tariffe applicate alle Organizzazioni e le modalità di pagamento, sono definite nel *Tariffario Bioagricert* fornito ai richiedenti.

ART. 12 RISERVATEZZA

- 12.1 BAC garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti nell'esercizio della propria attività. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di BAC (assistenza software, pulizia, consulenti, ecc.) sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni, ottenute durante lo svolgimento dell'attività. Tutti gli archivi BAC (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati.
- 12.2 BAC richiede il consenso scritto all'Organizzazione per cedere a terzi informazioni, fatta eccezione per le informazioni contenute nel certificato di conformità.

ART. 13 USO DEI MARCHI

- 13.1 Il Marchio **Bioagricert**, depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti a Marchi di Roma, congiuntamente alla specifica "Sistemi di Rintracciabilità ISO 22005", può essere utilizzato dall'Organizzazione a condizione che la stessa:
- risulti iscritta nell'elenco dei licenziatari BAC per la certificazione dei prodotti dell'agricoltura biologica a cui si applica il sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari;
 - risulti iscritta nell'elenco dei licenziatari BAC per la certificazione del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.
- 13.2 Il Marchio **Agricert**, depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti a Marchi di Roma, congiuntamente alla specifica "Sistemi di Rintracciabilità ISO 22005", può essere utilizzato dall'Organizzazione a condizione che risulti iscritta nell'elenco dei licenziatari BAC per la certificazione del sistema di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.
- 13.3 Ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dall'Organizzazione per l'uso dei marchi **Bioagricert e/o Agricert**, sono:
- risultare conforme agli schemi di certificazione adottati;
 - non concedere in nessun caso sub-licenze;
 - non utilizzare il Marchio su biglietti da visita e su prodotti e/o documenti che non riguardino schemi certificati da BAC;
 - indicare, qualora il Marchio venga riportato sulla carta intestata utilizzata anche per scopi commerciali, che l'oggetto della comunicazione riguarda attività non coperte da certificazione;
 - per l'ipotesi di impiego del Marchio unitamente a quello degli Enti di accreditamento, tenere presente che il marchio dell'Ente di accreditamento può essere utilizzato solo in combinazione con il Marchio BAC e nel rispetto delle prescrizioni dell'Ente stesso;
- L'uso non corretto dei Marchi è sanzionato secondo quanto indicato ai precedenti artt. 3 e 5.